CRISTIANA VALENTINI

Conso e la "rivoluzionaria" legalità costituzionale (ovvero: come scoprimmo che il diritto di difendersi provando non esiste durante le indagini preliminari)

Uno studio meno noto di Giovanni Conso induce a tornare nuovamente sulla tormentata legalità del processo penale, stavolta esplorata in una recente negazione della medesima ad opera della Consulta, che tocca il diritto alla ricerca della prova a discarico.

Conso and the "revolutionary" constitutional legality (or: how we discovered that the right to defend oneself by proving does not exist during preliminary investigations)

A lesser-known study by Giovanni Conso leads us to return once again to the troubled legality of the criminal trial, this time explored in a recent denial of the same by the Consulta, which touches on the right to seek exculpatory evidence.

SOMMARIO: 1. Dubbi *d'antan.* - 2. Manifestazioni recenti. - 3. La logica, le regole esegetiche, la legge processuale vanno a ramengo.

1. *Dubbi* d'antan. In un lavoro dedicato, come questo, al ricordo di Giovanni Conso, si è notato come già nella sua monografia del 1955 lo studioso avesse preso atto della crisi generale del concetto di invalidità, assumendosi l'onere di sottoporre a disamina l'altra e connessa astrazione di "validità", inevitabilmente sincrona con il principio di legalità processuale.

La famosa monografia cui si fa riferimento risale ad un'epoca in cui il Maestro era ancora giovanissimo -poco più che trentenne- ma incredibilmente accorto e propenso a scovare tracciati geometrici e ordinati laddove la realtà disegnava ostiche storture e violazioni quotidiane persino alla poco amabile lettera del Codice Rocco.

Nel 1972 Giovanni Conso, ormai giunto alla soglia dei cinquant'anni -età delle prime, vere, disillusioni della vita e dei primi bilanci- scriveva, parlando di interpretazione della legge, con riflessioni davvero libere, benché più pensierose e per certi versi rattristate rispetto a quelle della famosa monografia: «una volta ammesso che la metodologia della giurisprudenza comporta operazioni "libere" di ordine valutativo, occorre aggiungere che la libertà spettante al giurista va utilizzata nel miglior modo possibile. Essa comporta un impegno di approfondimento e razionalizzazione dei giudizi di valore; ed implica un'at-

¹ Così La Rocca, *Riscoprire le invalidità*, in *Ricordando Giovanni Conso*, a cura di Gaito, Voena e in corso di pubblicazione per Pisa University Press nella collana *I libri di Archivio Penale*.

² CONSO, Il concetto e le specie di invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali, Milano, 1955.

tenta e severa utilizzazione delle scienze morali e sociali, il tutto per spiegare e comprendere. La ricerca e l'argomentazione in rapporto alla sfera delle valutazioni si contrappongono così alla pigrizia, alla scelta casuale o passionale o maliziosa sottostanti alla motivazione in termini "legalistici". Il giurista non deve pensare di potersi nascondere all'ombra dello Stato, ponendosi al riparo dagli impegni e dai rischi morali. In realtà, entro i confini in cui il giurista è libero, egli deve in quanto giurista essere integralmente uomo, nella pienezza dell'impegno etico e politico che ciò comporta... In Italia queste concezioni tardano, più che altrove, a farsi strada. Perché? Norberto Bobbio ha riproposto una spiegazione molto acuta, già di Piero Calamandrei. L'atteggiamento formalistico di gran parte dei giuristi italiani ha avuto una sua ragion d'essere ai tempi del fascismo; gli avvenimenti dell'epoca avevano suggerito l'adozione di moduli formalistici di descrizione delle attività giudiziarie perché si credeva che essi permettessero di resistere alle pressioni del Governo autoritario. Venute meno quelle situazioni storiche, l'atteggiamento in questione si è perpetuato per un non insolito fenomeno di vischiosità. Anzi, la cosa più strana è che questo preteso legalismo costituisce sovente un ostacolo all'applicazione della Costituzione, che è pur la legge fondamentale dello Stato, e della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, che è legge dello Stato. Può sembrare un paradosso, ma è la verità: passa per rivoluzionario chi chiede l'applicazione della Costituzione o della Convenzione europea. Si dovrebbe dire, invece, che chi osteggia l'applicazione della Costituzione o della Convenzione europea è su posizioni di illegalità»³.

Si era in tempi caldi all'epoca di quell'articolo, nel 1972, vale la pena ricordarlo; tempi di mutamenti sociali, di ideali sbandierati, di novità culturali dirompenti; anno dello scandalo *Watergate* e dell'omicidio Calabresi, quel 1972, ma anche dei terroristi palestinesi di "Settembre nero" durante le sanguinose Olimpiadi di Monaco, solo per limitarsi a minime citazioni.

Eppure... tutto cambia per non cambiare niente e oggi le parole di Conso ci risultano dense di significato come allora, seppure in modo diverso.

Oggi apparentemente il giurista -il giudice interprete, in particolare- è diventato "integralmente uomo", si direbbe con le parole del Maestro; oggi nessuno
più parrebbe rifugiarsi in atteggiamenti esegetici formalistici e nessuno sembra
ostacolare l'applicazione della Costituzione e men che meno della Convenzione europea, di guisa che i dubbi sulla "neutralità" del giurista, cui s'intitola
lo studio di Conso, paiono dissolti nella prospettiva di un saldo impegno verso l'applicazione quotidiana delle norme di rango superiore. Davvero?

⁸ Così, Conso, *Dubbi in via di superamento: neutralità della scienza, neutralità del giurista?*, in *Studi in onore di Biagio Petrocelli*, I, Milano, 1972, p. 531 ss.

2. *Manifestazioni recenti.* Il grande Maestro, dunque, metteva in luce il paradosso di chi, nascondendosi dietro all'ossequio formalistico della legge ("all'ombra dello Stato") finiva per dimenticare i principi fondamentali.

Oggi -crediamo- siamo giunti oltre, molto oltre, probabilmente troppo, e lo sforzo etico e sistematico che Conso chiedeva al giurista per cogliere i principi superiori nella quotidiana applicazione della legge si è trasformato in una vocazione libertina, sull'onda delle cui gesta finiscono cancellate la lettera della legge ordinaria, la Costituzione e la CEDU.

Cogliamo questo fiore in un vasto prato, evocando le frasi di una recente sentenza della Corte costituzionale -la n. 41 del 2024- secondo cui «questa Corte non ritiene debba riconoscersi in via generale alla persona sottoposta a indagini la titolarità di un diritto costituzionale ad un accertamento negativo su qualsiasi *notitia criminis* che la riguardi, da realizzare già nello specifico contesto del giudizio penale. Un diritto, insomma, che implichi la possibilità di "difendersi provando" contro accuse mai formalizzate dal pubblico ministero. Ove si intendesse ravvisare un tale diritto, occorrerebbe infatti chiarire in quale sede processuale, e innanzi a quale autorità giudiziaria, esso sarebbe destinato ad essere esercitato».

La Consulta, in verità, avrebbe potuto fermarsi qui, senza aggiungere il periodo immediatamente successivo, ovvero un cd. *obiter dictum,* che risulta essere il seguente: «Le indagini preliminari, all'evidenza, non sono strutturate dal legislatore come luogo idoneo per esercitare un tale diritto alla prova. La persona sottoposta alle indagini può, certo, compiere indagini difensive attraverso il proprio avvocato; ma non ha alcun mezzo per obbligare il pubblico ministero ad assumere prove a proprio discarico. Il diritto alla prova può, invece, fisiologicamente esercitarsi nell'ambito del processo, in cui si dispiegano tutti i diritti e le garanzie difensive riconosciute all'imputato dal codice di procedura penale, e prima ancora dalla Costituzione»⁴.

Eh sì, chi sta scorrendo con gli occhi queste righe è indotto a credere che, magari, non ha compreso bene e andrà a rileggere il passaggio appena citato, solo per convincersi, però, che è vero, la Consulta ha proprio detto quanto sopra.

Non sfuggirà il nesso con l'argomento di queste brevi riflessioni, specialmente laddove si rammenti quanto e in quale misura il c.d. diritto di difendersi provando, con i suoi saldi radicamenti nella CEDU e nella Carta fondamentale, abbia improntato di sé il dibattito della scienza processualpenalistica, non

⁴ Il fraseggio in parola è contenuto nel punto 3.9 del Considerato in diritto.

meno dei riformatori del Codice 1989 e di quelli della riforma costituzionale iscritta nell'art. 111.

Solo ai fini di una ricostruzione più corretta dell'*iter* argomentativo seguito dalla Consulta, e non certo con lo scopo di edulcorare l'incredibile gravità dell'*obiter* appena evocato, vale la pena di tratteggiare brevemente il contesto in cui esso è posto.

Dalla lettura della sentenza comprendiamo che alla scaturigine della *querelle* costituzionale si trovava una richiesta di archiviazione, seguita dall'omologo decreto, recante affermazioni sull'esistenza di elementi di prova a carico dell'indagato, epperò l'avvenuto decorso del termine di prescrizione avrebbe escluso –a detta del p.m.- la possibilità di giungere all'archiviazione con una formula diversa, idonea a toccare il merito della vicenda.

Ricevuta per vie traverse notizia del decreto di archiviazione così motivato, l'indagato ne chiedeva con reclamo l'annullamento parziale, limitatamente alla statuizione relativa all'intervenuta prescrizione; di qui la questione di legittimità costituzionale sollevata dal g.i.p. destinatario del reclamo, per la mancata previsione di un onere informativo all'indagato che, in caso di richiesta di archiviazione per intervenuta prescrizione del reato, gli consenta di rinunciare alla causa estintiva, al fine di esercitare il proprio diritto alla prova e promuovere un giudizio sul merito delle accuse.

Si tratta di un tema non proprio nuovo⁵ e anzi abbastanza noto alla prassi, spesso sepolta, delle decisioni non impugnabili, sulla scorta di un curioso paradigma secondo cui, sia pure nel contesto della rinunzia all'azione, sarebbe consentito al p.m. o al g.i.p. che ne condivida l'assunto, indulgere ad affermazioni sulla consistenza degli elementi di prova e della *notitia criminis* potenzialmente lesive dell'onore e del decoro dell'indagato o di altri soggetti coinvolti nelle investigazioni, senza che siano consentite forme di tutela avverso il provvedimento.

Ma, come si comprenderà bene, non è certo questo il tema su cui ci s'intrattiene⁶, di guisa che conviene tornare al punto da cui siamo partiti. Leggiamo più attentamente, allora.

Laddove si osserva che non sarebbe riconosciuto «in via generale alla persona sottoposta a indagini la titolarità di un diritto costituzionale ad un accertamento negativo su qualsiasi *notitia criminis* che la riguardi», pare trattarsi di un

⁵ Sul tema delle pronunzie archiviative contenenti considerazioni sulla responsabilità dell'indagato o di altri soggetti, v. DELLA TORRE, *Ritratto di un'archiviazione come atto di (cripto) accusa*, in *Arch. pen. web.*, fasc. 2, 2021, *passim.*

⁶ Si veda l'esplorazione condotta da Trapella, *Distorsioni sul diritto "di difendersi provando"* dell'indagato, archiviazione e presunzione di non colpevolezza, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 1189 ss., che annota proprio la sentenza costituzionale di cui qui si discute.

passaggio su cui, forse, potrebbe convenirsi, oppure no⁷, ma in ogni caso non siamo in presenza di un *quid* che gridi allo scandalo, perché ciò di cui qui si discute -lo diciamo brevemente, non essendo questo il *punctum dolens*- è il diritto ad un accertamento sul merito con riferimento alla *notitia criminis* esitata in decisione archiviativa per prescrizione.

Certo, magari per puntiglio si potrebbe rilevare che, per converso, è altrettanto discutibile che esista il potere del pubblico ministero di indagare *ad libitum*, magari sulla notizia di reato vicina a prescrizione, o che evidenzi già intrinsecamente tare genetiche tali da denunziare la propria inconsistenza o che, per avventura, sia accompagnata da allegazioni di prove inguaribilmente contrastanti già per logica.

Di fatto, l'esperienza empirica è piena di situazioni simili e sarebbe il caso di ricominciare a parlare del fatto che un potere indiscriminato di indagare⁸ è un vero e proprio schiaffo all'essenza dello Stato di diritto, mentre -giusto al contrario- il dovere del pubblico ministero di iscrivere la cd. "non notizia" nel registro denominato mod. 45 è tutt'ora privo di qualsivoglia effettivo presidio. Ma, come si diceva, quel che rileva nella sede presente è l'*obiter dictum* che viene inserito nel pronunziamento senza che alcuna necessità esegetica lo imponesse e merita ripeterlo: «Le indagini preliminari, all'evidenza, non sono strutturate dal legislatore come luogo idoneo per esercitare un tale diritto alla prova. La persona sottoposta alle indagini può, certo, compiere indagini difensive attraverso il proprio avvocato; ma non ha alcun mezzo per obbligare il pubblico ministero ad assumere prove a proprio discarico. Il diritto alla prova può, invece, fisiologicamente esercitarsi nell'ambito del processo, in cui si dispiegano tutti i diritti e le garanzie difensive riconosciute all'imputato dal codice di procedura penale, e prima ancora dalla Costituzione».

Scindiamo, allora, questo *obiter* nelle sue componenti.

Secondo la Consulta sarebbe, anzitutto, addirittura "evidente" che le indagini preliminari non sono "strutturate" dal legislatore come luogo idoneo per esercitare il diritto di difendersi provando.

Qui la Consulta dà corpo in modo esemplare all'assunto per cui il Giudice diventa sempre più "inventore del diritto", al punto tale da dimenticare che il testo della legge esiste ancora, sicché elide completamente la chiara lettera dell'art. 327 *bis* c.p.p., secondo cui il potere d'indagine difensiva è attribuito

⁷ Epperò si leggano le riflessioni di TRAPELLA, *Distorsioni sul diritto "di difendersi provando"*, cit., *passim*.

⁸ Un altro Maestro parlava, già trent'anni fa, di situazione di supremazia incontrollata, con riferimento a quella di cui risulta talora depositario il pubblico ministero; così GAITO, L'iscrizione della notizia di reato tra diritto scritto e diritto vivente, in AA. Vv., Materiali d'esercitazione per un corso di procedura penale, a cura di Gaito, Padova, 1995, 53 ss

in ogni stato e grado del procedimento penale.

Aggiungiamo poi -giusto per fare riferimento a quei criteri esegetici sistematici di cui la Corte Costituzionale dovrebbe essere maestra- che quell'articolo è iscritto nel bel mezzo nientemeno che delle Disposizioni Generali del Titolo V del codice, dedicato appunto alle indagini preliminari; e che, per di più, l'articolo è inserito immediatamente dopo quelli che attribuiscono al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria il potere/dovere di svolgere indagini; di guisa che risulta ben chiaro come, in verità, il legislatore abbia invece esattamente «strutturato» il potere di difendersi provando quale posizione giuridica soggettiva a sé stante tra quelle individuate durante le indagini preliminari.

E aggiungiamo pure, per buona misura (sempre esegetica), che il diritto di difendersi provando nasce in seno ad una "culla" costituzionale rappresentata dall'art. 111, comma 3 della Costituzione, secondo cui la difesa deve poter disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa; il ché significa –almeno stando alla pacifica analisi scientifica della dottrina di settore- che deve poter ricercare, rintracciare e cristallizzare tutti i dati probatori potenzialmente utili a discarico, con tempistiche idonee ad evitarne la dispersione, ovvero nei tempi più temporalmente vicini al fatto descritto nella notitia criminis e nell'imputazione provvisoria⁹.

Ma si vada avanti nella disamina delle varie concatenazioni di pensiero di cui consta il nostro *obiter*, e leggiamo ancora che comunque «la persona sottoposta alle indagini può, certo, compiere indagini difensive attraverso il proprio avvocato; ma non ha alcun mezzo per obbligare il pubblico ministero ad assumere prove a proprio discarico».

Qui arriviamo davvero alla dissoluzione completa del testo legislativo, anzi dei testi, ma soprattutto di un articolo in particolare, ovvero di quell'articolo 391 bis c.p.p. che è il più noto e studiato di quelli in materia di potere d'indagine difensiva; articolo che, al comma 10, prevede espressamente che il difensore abbia il potere di fare esattamente ciò che la Consulta nega, ovvero "costringere" il pubblico ministero a sentire il potenziale testimone che si sottrae al colloquio investigativo, in un contesto processuale in cui accade perfino – come vivaddio ha ricordato già anni fa la Cassazione¹⁰- che il pubblico ministero possa inserirsi con proprie domande solo al termine dell'esame del teste da parte del difensore che l'ha trovato e che intendeva sentirlo.

Con l'ultima frase, la Consulta spiega poi dove viva -secondo lei- il diritto

⁹ Si veda ad esempio, TRIGGIANI, *Le investigazioni difensive*, Milano, 2002, *passim*. In questa prospettiva, del resto, va letto anche il diritto alla conoscenza degli atti e, in questa prospettiva, leggesi CIAMPI, *Le peripezie del diritto all'informazione*, in *Arch. pen. web.*, fasc. 2, 2023, *passim*.

¹⁰ Cass., Sez. III, 29 maggio, 2007, n.21092, in www.dejure.it.

alla prova: esso «può, invece, fisiologicamente esercitarsi nell'ambito del processo, in cui si dispiegano tutti i diritti e le garanzie difensive riconosciute all'imputato dal codice di procedura penale, e prima ancora dalla Costituzione»; e dunque la *voluntas* della Consulta inventrice del diritto è che il diritto di difendersi provando debba starsene buono buono fino al momento dell'esercizio dell'azione penale, quando magari ogni potenziale testimone ha perduto o attenuato la sua memoria dei fatti; quando la scena del crimine è alterata per sempre e le prove ivi contenute disperse senza possibilità di recupero, se non nei rarissimi casi di nuove e dirompenti analisi del DNA, una tra le poche tracce resistenti all'usura del tempo; mentre dati digitali, prove estratte da telecamere stradali, tabulati telefonici e via elencando, diventano completamente irraggiungibili all'attività di indagine difensiva.

Siamo allora alla fine della nostra breve analisi e ci viene da chiosare come fa Piero Calamandrei, in una bella lettera del 1937, indirizzata a Guido Calogero¹¹, in cui si discorre di logica, con riferimento a quella del legislatore; lì Calamadrei invita l'illustre Calogero a dedicare un volume a quella logica, che – lo rassicura- sarà sicuramente assai breve: «te la caverai con poca fatica, come quel professore di anatomia comparata che un giorno salì in cattedra annunciando "oggi parleremo dello sterno dei pesci". Meditò un istante, si schiarì la voce e poi disse "i pesci non hanno sterno" e se ne andò».

3. La logica, le regole esegetiche, la legge processuale vanno a ramengo. È difficile commentare una cosa del genere. Si è tentati di farlo, rammentando a sé stessi che non era quella la questione proposta alla Consulta e si tratta solo di un *obiter dictum*, come detto.

Epperò poi compare, sulla superficie del vasto mare delle pronunzie, quella che ricorda come sia giusto interrogarsi «sulla portata delle affermazioni di principio che vanno al di là della *ratio* che sostiene la decisione sul caso concreto. Non avendo una relazione diretta con i fatti della causa, *l'obiter* non ha, di regola, una forza persuasiva» salvo che «diversamente avviene per le sentenze della Corte costituzionale, per le quali la stessa distinzione tra *ratio decidendi* e *obiter dictum* perde di significato, giacchè le affermazioni di principio contenute nelle motivazioni di quelle pronunce, da considerare sempre nella loro totalità, hanno di mira la tutela di norme, di valori e di attribuzioni costituzionali, in una continua dialettica tra astratto e concreto»¹².

¹¹ La lettera è riportata in nota 9 dello scritto di ZAPPOLI, *Diritto e politica nelle lettere di Piero Cala*mandrei a Guido Calogero (1936-1941), in Non più la Luna è cielo a noi, che noi alla Luna, a cura di Giannetto, Catania, 2019, 97 ss.

¹² Cass. civ., Sez. un., 12 maggio 2022, n. 15236, in www.dejure.it.

Anche qui, si potrebbe convenire oppure no sul concetto, ma il fatto è che esso ci avverte, anzi ci lancia quasi un monito, a non trascurare i segnali che giungono da quelle direzioni, perché le affermazioni di principio delle sentenze della Consulta hanno di mira la tutela di norme, di valori e di attribuzioni costituzionali.

Come minimo, aggiungiamo noi, sono un avviso ai naviganti circa le idee che permeano l'organo nel dato momento storico e hanno comunque un valore di orientamento *pro futuro*.

E qui ci fermiamo un attimo, allora, a chiederci: quali sono i diritti e i valori che vengono tutelati da affermazioni come quella di cui qui si discute?

Francamente non si riesce ad individuarne neppure uno, a meno che non si consideri come un valore l'ennesimo schiaffo al rispetto del principio di legalità e alla nullificazione del valore del testo della legge.

Aggiungiamo, anzi, che la Corte in verità ha anche perso un'occasione, perché come ben si sa, è vero piuttosto che i poteri d'indagine difensiva delineati dal codice di procedura penale sono situazioni giuridiche soggettive per lo più monche, poteri conferiti dal legislatore, senza che vi corrisponda un reale dovere altrui d'ottemperanza; diritti senza strumenti di tutela, come si è avuto più volte occasione di notare, a causa di un legislatore che continua a forgiare norme simbolo, prive di concreta efficacia sul tessuto processuale cui ineriscono.

Sicchè, se la Corte costituzionale avesse inforcato gli occhiali e letto per bene le disposizioni capitate sotto il suo esame, magari si sarebbe avveduta che, piuttosto, è vero il contrario, ossia che il potere di difendersi provando durante le indagini preliminari esiste eccome, ben stagliato nella struttura codicistica, ma la mancanza di strumenti rimediali avverso le situazioni di stallo (come, tipicamente, nel caso in cui il p.m. rifiuti o ritardi l'esecuzione dell'atto richiesto ai sensi dell'art. 391 bis o del 391 quater c.p.p.) rendono quella strutturazione incongruente rispetto al fine per cui è stata introdotta e dunque costituzionalmente censurabile per irrazionalità ex art. 3 Cost.

Che direbbe Conso? Che il giurista, diventato uomo, osserva tutti i giorni la legge nella prospettiva dei principi derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU, ma dando a tutti e tre i testi il senso che vuole sul momento.

Scrive una recente analisi che «il fascismo è oggi una categoria del pensiero e dell'agire che permea l'attività di molti regimi democratici in modo a volte palese, a volte celato. La questione è ben profonda e seria. Essa riguarda la sostanza e non la forma dei governi e degli stati. Da più parti e da diverso tempo si denuncia il fallimento di regimi politici nazionali ormai compiutamente post-democratici; la tecnocrazia europea, unitamente a organismi in-

ternazionali, tutti quanti senza alcuna base sostanziale di legittimità e di rappresentatività, si mostra come miserabile promotrice di politiche ed economie di guerra, di "transizioni" imposte in ogni ambito della vita, di conformismo culturale e censura, di progetti globali di sanitarizzazione e medicalizzazione forzate, di distruzione sistematica delle autonomie locali e delle tradizioni culturali»¹³.

L'analisi sociologica coglie in un colpo solo le manifestazioni di un fenomeno per cui -diremmo in eco delle parole di Conso, oltre cinquant'anni dopo- c'è oggi una congerie enorme di fattori che impedisce al giurista di diventare ciò che davvero dovrebbe essere: un esegeta attento del testo, capace di coglierne perfino i nessi etici e di assumersi la responsabilità di tutelare i diritti che da esso scaturiscono, nella consapevolezza nel valore profondo, inalterato e inalterabile della legalità.

Al contrario, la congerie di fattori (bassa qualità dei testi normativi, bassa qualità anche delle produzioni normative europee, mancanza di legittimazione democratica di quelle istituzioni, etc.) fa sì che la vera categoria del pensiero diventi una sorta di autocrazia di fondo, dove in maniera apodittica una Corte decide che il testo di legge X non esiste più e che il diritto di difendersi provando anche durante le indagini non è anzi mai esistito.

Si potrebbe concludere dicendo che sarebbe il caso di riflettere attentamente su fenomeni come quelli manifestati da questa sentenza, ma non vi è dubbio che la dottrina processualpenalistica è ormai da tempo attenta al fenomeno della distruzione della legalità processuale; il problema è che il legislatore – chiaramente privo di sterno, come direbbe Calamandrei- resta sordo ad ogni richiamo.

¹⁸Si anticipa qui, per gentile concessione dell'autore, lo studio di ALTOBELLI, *L'essere umano nell'epoca della sua riproducibilità tecnoscientifica,* in corso di stampa con la casa editrice Meltemi, Milano.